

Progetto Suap e Sviluppo Economico

FLUSSO PROCEDIMENTALE

Delle Scia che rientrano nella competenza di merito dell'Ufficio Suap e Sviluppo Economico di seguito elencate:

- Commercio in sede fissa
- Liquidazioni
- Somministrazione e Circoli
- Lotterie Tombole e banchi di beneficenza
- Commercio su aree pubbliche (itinerante)
- Impianti carburanti (modifiche poco significative)
- Edicole (subingressi)
- Produttori agricoli
- Agenzie di Affari
- Estetisti
- Acconciatori
- Manifestazioni fieristiche e promozionali
- Strutture Ricettive e Agriturismi
- Professioni del Turismo
- Installazione giochi leciti
- Sale giochi (subentri)
- Somministrazione e Commercio temporaneo

PREMESSA

COSA E' LA SCIA: La **Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA** - è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività commerciale con effetti immediati ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90. La SCIA inviata deve essere **correttamente compilata e completa in ogni sua parte** - per avviare la propria attività.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve tuttavia essere **corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi** (moralì e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché **oggettivi** (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all'occorrenza, quando previsto, devono anche essere **allegati elaborati tecnici e planimetrici**. La compilazione dei campi nei modelli e l'aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l'attività.

La SCIA dovrà essere trasmessa **esclusivamente con modalità telematica** e deve essere **firmata digitalmente**. Pertanto, le pratiche presentate mediante modalità non telematica e/o non firmate digitalmente, ai sensi della legge vigente, sono da considerarsi irricevibili e - come tali - non produrranno alcun effetto giuridico.

E' importante sottolineare che il Suap destinatario della SCIA deve accertare, entro **60 giorni dal ricevimento della SCIA**, che quanto autocertificato sia conforme ai presupposti ed alle condizioni previste dalla legge per lo svolgimento dell'attività.

Inoltre, il SUAP, SEMPRE E IN OGNI TEMPO, può verificare la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.

A tal proposito, si precisa che le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive sono a carico del dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la SCIA in maniera non solo completa e corretta, ma anche nella consapevolezza del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante.

Inoltre, lo svolgimento dell'attività in maniera difforme da quanto dichiarato può comportare l'adozione di provvedimenti sanzionatori e inibitori (sanzioni pecuniarie, ordini di adeguamento/conformazione e, nei casi più gravi, divieto di prosecuzione dell'attività con relativa chiusura).

IL PROCEDIMENTO

L'iter procedimentale si compone di tre momenti:

- 1) L'invio della ricevuta di avvenuta consegna della SCIA
- 2) La verifica di completezza formale di cui all'art.5 comma 4 del DPR160/2010
- 3) La verifica sostanziale di cui all'art.19 comma 3 della Legge 241/1990

Dopo l'invio della pratica SCIA, l'utente riceve:

- **Immediatamente una ricevuta di avvenuta consegna**, che viene generata ed inviata automaticamente dal sistema. L'emissione della ricevuta di consegna prescinde,

quindi, dall'effettuazione di un qualsiasi esame da parte degli istruttori dell'Ufficio competente. Si evidenzia che la ricevuta di avvenuta consegna è valida ai fini della decorrenza dei termini di legge per l'avvio dell'attività ed è quella che deve essere allegata alla pratica COMUNICA da presentarsi eventualmente alla Camera di Commercio;

- in seguito al controllo formale della SCIA da parte del Suap, una comunicazione circa l'esito della verifica di completezza formale. La verifica di completezza formale è volta ad accertare che la SCIA contenga tutte le asseverazioni/dichiarazioni/attestati/ allegati essenziali per l'avvio dell'attività, così come la presenza della sottoscrizione digitale della pratica. In questa fase, viene verificata la corretta compilazione della modulistica e la relativa sottoscrizione con firma digitale, la presenza, in allegato, della documentazione richiesta e, nei casi di trasmissione tramite intermediario, della prescritta procura speciale.
- L'esito del controllo formale può essere:
 1. **Positivo** e in tal caso viene inviata alla casella PEC di domiciliazione indicata una comunicazione di completezza formale riportante: la denominazione dell'impresa, la fattispecie oggetto della SCIA e gli estremi di protocollazione utili per la tracciabilità e dà notizia dell'avvio delle verifiche sostanziali. Contestualmente il Suap trasmette la Scia, laddove previsto, agli uffici/enti terzi coinvolti nel procedimento.
 2. **Negativo** e le ipotesi sono due:

a) la SCIA presentata, non è suscettibile di essere completata formalmente in quanto le carenze sono così gravi da risultare priva di dichiarazioni e asseverazioni essenziali per l'avvio dell'attività. Viene trasmessa una comunicazione di improcedibilità della SCIA, incapace di produrre effetti e viene archiviata. E' fatto assoluto divieto di avviare/proseguire l'attività.

b) la Scia presentata, può essere completata formalmente, in quanto sono state rese le dichiarazioni e asseverazioni circa l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'avvio dell'attività anche se in modo incompleto o lacunoso. Le carenze, anche se sanabili, sono tali da non consentire l'avvio del procedimento di accertamento dell'esistenza dei presupposti e requisiti richiesti e quindi di valutare la conformità o meno dell'attività alla normativa vigente e pertanto anche in questo caso la SCIA se non viene completata formalmente ricade nella fattispecie dell'improcedibilità, anche se differita al momento in cui il cittadino non utilizza l'opportunità datagli di rinviare la SCIA corretta.

Il Suap invia - verso la casella PEC di domiciliazione indicata - una comunicazione di mancata completezza formale nel cui testo saranno indicati i dati/la documentazione carente e che l'interessato dovrà provvedere ad integrare entro 10 giorni.

Il procedimento è sospeso e alla scadenza del termine si possono verificare due condizioni:

-qualora nulla sia prodotto o le integrazioni non siano corrette la SCIA è dichiarata improcedibile e archiviata con divieto di avvio/prosecuzione dell'attività;

-se le integrazioni sono corrette invia la ricevuta di completezza formale e comunica l'avvio delle verifiche sostanziali avvisando e il termine di conclusione delle stesse.

- Quando la SCIA è completa formalmente segue l'istruttoria sostanziale:
 - a) se l'istruttoria ha esito positivo si conclude il procedimento. Il Suap provvede, laddove previsto, a trasmettere la SCIA agli uffici/enti terzi coinvolti per le verifiche di competenza.
 - b) se l'istruttoria ha esito negativo, ma l'attività è conformabile, il SUAP invita l'interessato a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni. **Se la conformazione avviene nei termini si conclude il procedimento.** Il Suap provvede, laddove previsto, a trasmettere la SCIA agli uffici/enti terzi coinvolti per le verifiche di competenza. **Se la conformazione non avviene o avviene fuori termini il SUAP adotta nei 30 giorni successivi il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti della stessa.**